

Delibera n. 146/2018

Codice etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Modifica.

L’Autorità, nella sua riunione del 28 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 27 che prevede, tra gli organismi di controllo e garanzia dell’Autorità, il Garante etico, nominato dal Consiglio per la durata di tre anni, che rende pareri anche in relazione a casi concreti concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- VISTO** il Codice etico dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, e, in particolare, l’articolo 17, che disciplina i requisiti che deve possedere il Garante etico dell’Autorità nonché le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015;
- CONSIDERATO** che, con riferimento ai requisiti del Garante etico previsti dall’articolo 17, comma 2, del Codice etico, si ritiene opportuno, fermo restando il requisito della notoria indipendenza e autorevolezza morale, rendere maggiormente flessibili i requisiti relativi all’attività svolta, rendendo non esaustiva l’elencazione delle funzioni esercitate;
- RITENUTO** pertanto di modificare a tal fine opportunamente il citato articolo 17, comma 2, del Codice etico;
- CONSIDERATO** che sulla indicata modifica dell’articolo 17, comma 2, del Codice etico è stata resa l’informativa alle Organizzazioni Sindacali in occasione della riunione del 21 dicembre 2018;
- VISTA** la nota congiunta pervenuta dalle OO.SS. in data 24 dicembre 2018 (prot. ART 11185/2018) con la quale le stesse ritengono necessario che il Garante etico risulti in possesso di un’esperienza professionale altamente qualificata in campo giuridico;
- RILEVATO** che il Garante etico, ai sensi del citato articolo 17 del Codice etico, è individuato tra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale e che per lo svolgimento della propria attività può, tra l’altro, avvalersi della collaborazione tecnica e di documentazione degli uffici dell’Autorità;

RITENUTO pertanto che le funzioni attribuite al Garante etico non possano essere esercitate unicamente da soggetti che abbiano maturato una professionalità a carattere prevalentemente giuridico;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. per le motivazioni e le finalità riportate in premessa, all'articolo 17 del Codice etico dell'Autorità approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Il Garante etico è individuato tra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale che esercitino, o abbiano esercitato, di norma, le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, professore ordinario di università in materie giuridiche o avvocato dello Stato"*;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del Codice etico dell'Autorità, come modificato ai sensi del punto 1.

Torino, 28 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

Andrea Camanzi

CAMANZI ANDREA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Presidente
28.12.2018 18:58:54 GMT+01:00

